

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – DT IV- Lazio e Abruzzo, con sede legale in Roma in Via dei Quattro Cantoni n° 50 (C.F. 97210890584 / P.Iva 97210890584), di seguito anche “Agenzia” o "DT IV – Lazio e Abruzzo", rappresentata dal Dott. Davide Miggiano

e

Comune di Rieti, codice fiscale 00100700574 con sede legale in Rieti, piazza Vittorio Emanuele II n.1, rappresentato dal Sindaco Antonio Cicchetti

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”;

per

la cooperazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività di contrasto alla contraffazione ed al commercio dei prodotti contraffatti e/o nocivi e per lo sviluppo di coordinate attività di intervento, idonee a prevenire e contrastare tali illeciti.

Premesso che

- nel corso degli anni il fenomeno della diffusione sul mercato di merci contraffatte ha avuto un significativo incremento a discapito dei prodotti originali, della salute e della sicurezza dei consumatori;
- la contraffazione è l'insieme delle violazioni delle norme che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale ed internazionale: esso costituisce un fenomeno illecito che ha ormai assunto la dimensione di una vera e propria attività imprenditoriale su larga scala, la cui dimensione è favorita dalla crescente interazione dei mercati a livello internazionale e dall'aggancio alla criminalità organizzata;

- il perseguimento della legalità nel commercio dei prodotti originali, la difesa dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti, la lotta a pericolosi fenomeni di natura criminale ed il rispetto delle vigenti normative sono fra gli obiettivi istituzionali del Comune di Rieti, attraverso l'azione del Corpo di Polizia Locale, di seguito anche "Corpo" e della DT IV – Lazio e Abruzzo;
- ADM esercita attribuzioni di polizia giudiziaria nei limiti definiti: dall'articolo 57, comma terzo, del c.p.p.; dagli articoli 324 e 325 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dall'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- la lotta alla contraffazione è un tema importante che incide sulla competizione delle imprese locali e quindi si ripercuote negativamente sullo sviluppo dell'intero Paese, attraverso i danni economici che:
 - subiscono le grandi e piccole imprese;
 - subisce lo Stato per i mancati introiti fiscali;
 - derivano dai costi sociali quali: il "lavoro nero", l'immigrazione clandestina, l'assenza di sicurezza sul lavoro;
 - derivano dai costi dell'ordine pubblico;
 - determinano danni notevoli all'immagine del cosiddetto "Sistema Italia"; infatti, il mercato della contraffazione utilizza spesso in modo improprio la connotazione di "Made in Italy", fruendo, così, di un valore aggiunto che non gli appartiene;
- il codice di consumo emanato con il D.lgs. 6 settembre 2005 n.206 e ss.mm.ii., garantendo la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo per i prodotti irregolari l'applicazione di sanzioni da parte della Polizia Amministrativa oltre che dagli organi di Polizia Giudiziaria;
- la Legge 14 maggio 2005 n.80 di conversione del D.L. 35/2005 prevede il rafforzamento del sistema doganale nella lotta alla contraffazione e a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- la legge 23 luglio 2009 n.99, rafforzando la L. n.80/2005, apporta modifiche al codice penale, con l'inasprimento delle pene previste per l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi, contraffatti e con false indicazioni geografiche o denominazioni d'origine;
- il Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle Autorità Doganali migliora e rafforza il quadro degli interventi e degli strumenti di tutela dei diritti della proprietà intellettuale da parte dell'Autorità Doganale, avendo come scopo finale il contrasto alla commercializzazione illegale di merci contraffatte e la tutela del commercio legittimo;
- il vigente Piano Nazionale Anticontraffazione - adottato dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione, Organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni Amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, definisce il quadro strategico per la lotta alla contraffazione a livello nazionale e gli indirizzi per orientare l'azione delle amministrazioni;
- Il citato Piano Nazionale Anticontraffazione individua tra le buone pratiche da promuovere, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di focalizzazione sui risultati, il rafforzamento del presidio territoriale, evidenziando la necessità di allargare la cornice delle sinergie operative tra istituzioni, in ragione di una nuova consapevolezza

sul fenomeno contraffazione, non più solo problema di ordine pubblico e di sicurezza, e quindi repressivo, bensì anche problema culturale, educativo ed economico.

- Il Comune di Rieti ha già inteso realizzare utili sinergie operative inter istituzionali al fine di contrastare l'ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte e alterate in danno alle imprese e all'economia legale;
- L'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, prevede il potenziamento delle attività di tutela della salute dei cittadini e della sicurezza dei consumatori, della proprietà intellettuale, dei beni culturali, delle specie in via di estinzione, anche tramite la sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa con le altre autorità nazionali e internazionali preposte, implementando studi ed analisi dei fenomeni e dei rischi connessi;
- lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 luglio 2021, all'art. 2, recante "Missione" prevede, tra l'altro, che: *"L'Agenzia favorisce la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali. Contribuisce alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria.....(omissis).....Concorre alla sicurezza e alla tutela dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico di armi e droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente....(omissis)..."*

Rilevato che

- la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici regolari, provocando enormi ripercussioni economiche, con effetti diretti sull'occupazione nei diversi settori, oltre a un ingente danno alle casse dell'Erario a causa della conseguente evasione fiscale;
- il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi sono una delle conseguenze dell'internazionalizzazione del sistema produttivo e che pertanto si rende necessaria una sinergia fra il Corpo di Polizia Locale di Rieti e l'Ufficio delle Dogane di Viterbo – Sezione Operativa Territoriale di Rieti;
- i controlli di polizia rappresentano *in primis* l'elemento repressivo, ma è obiettivo comune anche lo sviluppo di attività preventive attraverso l'avvio di campagne di informazione e promozione rivolte ai cittadini-consumatori e soprattutto alle nuove generazioni, al fine di contribuire ad affermare il principio di un acquisto consapevole, legale e senza danno per il nostro Paese.
- la corretta informazione circa il valore della proprietà industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi rappresenta perciò una fondamentale strategia volta all'educazione del consumatore-cittadino e delle imprese, alla cultura del rispetto di questi valori e al consumo più consapevole;

Considerato che

- il territorio del Comune di Rieti costituisce un potenziale mercato fertile per la vendita di prodotti contraffatti e illeciti con pregiudizio notevole per la salute pubblica e il tessuto economico locale;
- la contraffazione e il commercio di prodotti non a norma favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali l'immigrazione clandestina e il lavoro sommerso e l'evasione fiscale, lo sfruttamento minorile e le conseguenti violazioni dei diritti umani;
- il fenomeno della contraffazione continua, per molti, a non essere avvertito come un fatto socialmente ed economicamente dannoso e dunque si ritiene di poter liberamente comprare un prodotto contraffatto;
- manca la coscienza che un gesto sostanzialmente innocuo, quale l'acquisto di un qualsiasi prodotto contraffatto, possa contribuire a finanziare attività criminali, che sfruttano nella maggioranza dei casi manodopera clandestina o il cosiddetto "lavoro nero"

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si manifesta la volontà di sottoscrivere un Protocollo d'intesa, sulla base del quale il Corpo e la DT IV – Lazio e Abruzzo, Ufficio delle Dogane di Viterbo - Sezione Operativa Territoriale di Rieti cooperino per la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare con il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità diversa dal dichiarato, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, anche di natura penale, prevenendo gli effetti nocivi sul consumatore finale.

Articolo 1 Premesse

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 Finalità del Protocollo

1. Le finalità del Protocollo d'Intesa sono:
 - lo scambio di informazioni e di competenze, teso a rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e ad altri fenomeni illeciti con l'individuazione delle aree di intervento;
 - favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore e il turista negli acquisti, contrastando l'evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata e altresì consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato con regole più trasparenti;

- ottimizzare la cooperazione tra il Corpo e l'Agenzia al fine di individuare e reprimere costantemente ed efficacemente il fenomeno della vendita di prodotti, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale nell'area del Comune di Rieti;

Articolo 3 **Misure di carattere generale**

1. Il Corpo, qualora nello svolgimento della propria attività istituzionale, verifichi la sussistenza di elementi riconducibili a illeciti sui prodotti da immettere in consumo, di concerto con l'Agenzia, procederà alla fase di accertamento e repressione del fenomeno fraudolento e della contraffazione.
2. L'Agenzia mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche nonché le informazioni presenti nella banca dati FALSTAFF, relativa ai marchi e in materia di contraffazione e nella banca dati SEED, in materia di accise.

Articolo 4 **Misure di carattere operativo**

1. Il Corpo e l'Agenzia istituiscono forme di collaborazione atte a sviluppare procedure di coordinamento anche mediante controlli congiunti.
2. Nel corso delle operazioni congiunte, l'Agenzia contribuisce con il proprio supporto tecnico (professionale e strumentale) all'esecuzione di interventi di contrasto alla contraffazione e ai fenomeni fraudolenti.
3. Il Corpo e l'Agenzia si impegnano a mantenere un costante scambio di dati sui risultati delle azioni antipirateria e di contrasto alla contraffazione dei marchi e sulla sicurezza dei prodotti.

Articolo 5 **Misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati**

1. Le Parti prevedono l'istituzione di un tavolo permanente a cui partecipano rappresentanti del Corpo e dell'Agenzia con compiti di monitoraggio e analisi dei fenomeni fraudolenti, per valutare l'adeguatezza delle iniziative dirette a conseguire le finalità di cui all'articolo 2 nonché per pianificare gli interventi volti ad aumentare l'efficacia dell'azione.
2. Le Parti intendono sviluppare progetti di formazione e attuare un costante scambio di informazioni.
3. Il Corpo e l'Agenzia concorderanno le modalità operative per gli interventi sul territorio.

Articolo 6 **Disposizioni comuni**

1. Il Corpo e l'Agenzia si impegnano a:

- fornire le informazioni necessarie al personale interessato per una corretta osservanza delle presenti disposizioni;
- organizzare periodicamente, con scadenza da definirsi, riunioni congiunte, con la partecipazione dei responsabili delle squadre addette ai controlli, per il miglioramento della collaborazione, la programmazione degli interventi ed il raggiungimento dei fini del presente protocollo d'intesa;
- rendere disponibili informazioni, tecnologie e mezzi per potenziare l'efficacia dei controlli svolti nel settore.

Articolo 7

Monitoraggio del Protocollo d'Intesa

1. Le Parti provvederanno a una valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, al fine di ogni eventuale sviluppo o rimodulazione delle medesime e delle linee generali e specifiche della cooperazione avviata.
2. Tale valutazione congiunta sarà oggetto, ogni sei mesi, del tavolo di lavoro permanente di cui all'art.5, che effettuerà una analisi sull'attività svolta.

Articolo 8

Misure per la realizzazione del protocollo d'Intesa

1. Per conseguire le finalità di cui all'art.2, le iniziative rivolte alla realizzazione e alla gestione del presente Protocollo, sono delegate al Corpo, per la parte relativa al Comune di Rieti ed alla Direzione dell'Ufficio delle Dogane di Viterbo, per la parte relativa all'Agenzia.

Articolo 9

Durata

1. Il presente Protocollo ha la durata di anni due e potrà essere rinnovato previa intesa tra le parti.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula del presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Articolo 11

Pubblicazione

1. Le Parti prestano il loro formale assenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Roma, (data della firma digitale)
Per la DT IV – Lazio e Abruzzo, il Direttore

Rieti, (data della firma digitale)
Per il Comune, il Sindaco